



*Al Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali*

Decreto n. 4075 del 8.07.2015

Modifiche alle disposizioni nazionali concernenti le caratteristiche degli oli d'oliva e degli oli di sansa d'oliva di cui al Decreto Ministeriale 23 dicembre 2013 e alle norme di commercializzazione dell'olio di oliva di cui al Decreto Ministeriale 10 novembre 2009.

VISTO il regolamento (CEE) n. 2568/91 della Commissione dell'11 luglio 1991 relativo alle caratteristiche degli oli d'oliva e degli oli di sansa d'oliva nonché ai metodi ad essi attinenti;

VISTO il regolamento di esecuzione (UE) n. 299/2013 della Commissione del 26 marzo 2013 recante modifica del regolamento (CEE) n. 2568/91 relativo alle caratteristiche degli oli d'oliva e degli oli di sansa d'oliva nonché ai metodi ad essi attinenti;

VISTO il regolamento di esecuzione (UE) n. 1335/2013 della Commissione del 13 dicembre 2013 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 29/2012 relativo alle norme di commercializzazione dell'olio di oliva;

VISTO il decreto ministeriale 10 novembre 2009 recante "Disposizioni nazionali relative alle norme di commercializzazione dell'olio di oliva", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 16 gennaio 2010, n. 12;

VISTO il decreto ministeriale 23 dicembre 2013 recante "Disposizioni nazionali concernenti l'attuazione del regolamento di esecuzione (UE) n. 299/2013 della Commissione del 26 marzo 2013, recante modifica del regolamento (CEE) n. 2568/91, relativo alle caratteristiche degli oli d'oliva e degli oli di sansa d'oliva nonché ai metodi ad essi attinenti", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 8 febbraio 2014, n. 32;

CONSIDERATE le istanze di semplificazione, formulate dalla filiera oleicola, in materia di registrazioni degli oli d'oliva sul sistema informatico del Sian, per i produttori fino a 700 chilogrammi di olio per campagna di commercializzazione;

RAVVISATA la necessità di estendere ad altri soggetti della filiera oleicola gli adempimenti relativi alle annotazioni delle olive e degli oli nel Sistema informativo agricolo nazionale (Sian), ai fini di una completa tracciabilità delle produzioni;

RAVVISATA, inoltre, l'opportunità di aggiornare le disposizioni relative all'identificazione delle partite di olio ai fini dei controlli alla luce delle disposizioni di cui all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) n. 1335/2013 della Commissione del 13 dicembre 2013;

ACQUISITA l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, nella seduta del 7 maggio 2015.



*Il Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DECRETA

Articolo 1

(Modifiche al decreto ministeriale 10 novembre 2009)

1. All'articolo 2, comma 1, la lettera i) è sostituita dalla seguente: "*i) «commerciante di olive», l'impresa che effettua l'acquisto e la vendita di olive destinate alla produzione di olio nonché l'impresa che acquista le olive destinate alla produzione di olio utilizzato a fini professionali o commerciali*".
2. L'articolo 9 è abrogato.

Articolo 2

(Modifiche al decreto ministeriale 23 dicembre 2013)

1. All'articolo 4, comma 1, dopo la parola "commercializzato" sono aggiunte le parole "*inteso come il quantitativo totale di olio d'oliva e di olio di sansa di oliva consumato ed esportato*."
2. All'articolo 5, comma 1, dopo il primo capoverso, è aggiunto il seguente periodo: "*Alla tenuta del registro sono obbligati anche i commercianti di olio sfuso privi di stabilimento/deposito*".
3. All'articolo 5, il comma 5 è sostituito dal seguente:

"5. Gli olivicoltori che detengono e commercializzano esclusivamente olio, ottenuto da olive provenienti dalla propria azienda, molite presso il frantoio proprio o di terzi, possono effettuare entro il 10 di ogni mese le annotazioni dei dati relativi alle operazioni del mese precedente, a condizione che l'olio ottenuto dalla molitura non sia superiore ai 700 chilogrammi per campagna di commercializzazione (dal 1° luglio al 30 giugno dell'anno successivo)."

Articolo 3

(Disposizioni integrative al decreto ministeriale 23 dicembre 2013)

1. Dopo l'articolo 5 è inserito il seguente articolo:

Articolo 5 bis

(identificazione delle partite)

1. *La categoria dell'olio, le indicazioni di cui all'articolo 4 e, se utilizzate, quelle di cui all'articolo 5, lettere a), b) ed e) del regolamento di esecuzione (UE) n. 29/2012, come modificato dal regolamento di esecuzione (UE) n. 1335/2013, figurano in maniera chiara e leggibile sui recipienti di stoccaggio del prodotto.*

Ciascun recipiente di stoccaggio è munito di un dispositivo di misurazione per la valutazione della quantità dell'olio contenuto e riporta inoltre l'indicazione della capacità totale e un codice identificativo.



*Il Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali*

2. *Le partite di olio confezionate non ancora etichettate, detenute in magazzino, devono essere identificate mediante un cartello recante il lotto, il numero di confezioni, la loro capacità, la categoria dell'olio, le indicazioni di cui all'articolo 4 e, se utilizzate, di cui all'articolo 5 del Reg. (UE) n. 29/2012.*
3. *I documenti utilizzati per la movimentazione degli «oli extra vergini di oliva» e degli «oli di oliva vergini» riportano anche le indicazioni di cui all'articolo 4 e, se utilizzate, quelle di cui all'articolo 5, lettere a), b) ed e) del regolamento di esecuzione (UE) n. 29/2012, come modificato dall'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) n. 1335/2013.*
4. *I documenti utilizzati per la movimentazione delle olive destinate alla produzione di olio riportano anche un riferimento all'Unione europea o allo Stato membro o al Paese terzo in cui le olive sono state raccolte o, se del caso, alla DOP/IGP che si intende utilizzare.*

Articolo 4

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Senza pregiudizio delle determinazioni da assumere ai sensi del regolamento (UE) n. 1308/2013, dall'attuazione delle disposizioni contenute nel presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. Le Amministrazioni competenti provvedono con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Roma,


Maurizio Martina

Jr